


COMUNE DI FILIANO

Provincia di POTENZA



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con delibera del C. C. n. 9 del 5 aprile 2013



Sommario

Articolo	Descrizione	Pagina
1	Principi generali	3
2	Organizzazione del servizio	3
3	Domande di ammissione	4
4	Casi particolari	4
5	Disciplina generale delle tariffe	5
6	Tariffe	5
7	Riduzioni ed esenzioni	5
8	Modalità di pagamento	6
9	Rimborso tariffe pagate	6
10	Recupero crediti	7
11	Ritiro e richiesta di sospensione del servizio	7
12	Adempimento della ditta esecutrice del servizio	7
13	Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio	7
14	Comportamento degli utenti e sospensione del servizio	8
15	Sicurezza	8
16	Responsabilità e risarcimento danni	9
17	Cause di interruzione del servizio	9
18	Trasporti specifici	9
19	Accompagnamento sugli scuolabus	10
20	Uscite anticipate	10
21	Disciplina delle uscite didattiche e culturali	11
22	Organizzazione dei servizi estivi	11
23	Sanzioni	11
24	Rinvio	11
25	Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità	12

Art. 1 - Principi generali

1. Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni della fascia dell'obbligo scolastico iscritti alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del territorio comunale, in maniera collettiva e per grado di scuola. Particolari necessità di trasporto individuale, riservato a scolari diversamente abili, saranno valutate dall'Amministrazione Comunale.
2. E' istituito come intervento rivolto a favorire l'effettiva attuazione del Diritto allo Studio con la regolare frequenza scolastica degli alunni, così come stabilito dalla Legge Regionale 20 giugno 1979, n. 21 e successive.
3. E' organizzato dal Comune in conformità alle norme contenute nel D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto".
4. Lo scopo, quindi, di tale servizio è di facilitare e favorire l'accesso e la frequenza al sistema scolastico mediante percorsi che devono coprire il tragitto verso il plesso scolastico di Filiano e ritorno individuando dei centri di raccolta collettivi, mentre per gli alunni in condizioni particolari di non autosufficienza è garantito il prelevamento direttamente nei pressi delle rispettive abitazioni.

Art. 2 - Organizzazione del servizio

1. L'organizzazione del servizio di trasporto scolastico è curata dall'Amministrazione Comunale tramite i propri uffici, che ogni anno predispongono un piano di linee di trasporto scolastico elaborato sulla base delle iscrizioni e delle richieste presentate dai singoli utenti, nel rispetto delle condizioni di sicurezza ed efficacia del servizio. Tale pianificazione riguarderà sia le tratte di percorrenza che l'individuazione dei centri di raccolta e l'organizzazione delle fermate.
2. La stessa resta in vigore per tutta la durata dell'anno scolastico ed è modificabile in corso d'anno solo per motivi di funzionalità del servizio o per cause di forza maggiore.
3. In assenza di modifiche resterà confermata automaticamente per gli anni successivi.
4. Il servizio di trasporto ha inizio in coincidenza con l'avvio dell'anno scolastico e termina l'ultimo giorno di scuola previsto dal calendario scolastico.
5. L'Amministrazione Comunale organizza il servizio di trasporto scolastico con particolare considerazione per gli alunni residenti al di fuori dell'area urbana di Filiano. Utenti privilegiati di tale servizio sono, pertanto, coloro che non hanno la sede scolastica nelle immediate vicinanze.
6. Il servizio viene assicurato dal Comune mediante affidamento a ditte specializzate ed attrezzate del settore, mediante gara d'appalto o convenzione.
7. L'orario dei trasporti viene stabilito secondo le disponibilità del servizio stesso e, comunque, compatibilmente con gli orari scolastici e tenendo conto dei tempi di permanenza sugli scuolabus.
8. Nelle zone urbane ed extraurbane i ragazzi saranno prelevati e rilasciati nei centri di raccolta stabiliti annualmente dal Comune. In mancanza rimarranno attivi quelli individuati l'anno precedente.
9. Nelle zone di campagna e nelle case sparse i ragazzi verranno prelevati e rilasciati sulla strada principale che si incrocia con la strada privata di residenza, a meno che non si raggiunga il capolinea e, quindi, la necessità dell'inversione del mezzo.

10. Gli scuolabus, salvo specifica autorizzazione, non possono percorrere strade private, strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus, né possono effettuare fermate in luoghi pericolosi o al di fuori dei centri di raccolta.
11. In caso di comprovata necessità potranno essere autorizzate fermate individuali.

Art. 3 - Domande di ammissione

1. Le domande di ammissione al servizio di trasporto scolastico - compilate su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Comunale competente e disponibile presso lo stesso Ufficio e sul sito web ufficiale del Comune - sono presentate entro il 31 luglio di ogni anno .
2. La domanda si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro l'inizio dell'anno scolastico.
3. L'iscrizione al servizio dovrà essere formalizzata dagli utenti ogni anno scolastico.
4. Le domande presentate oltre il termine verranno sottoposte alla valutazione del competente Ufficio comunale.
5. Eventuali richieste di accesso al servizio o di variazione nel corso dell'anno scolastico devono essere motivate e sono subordinate all'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
6. Eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune in forma scritta.
7. Nella domanda dovranno essere indicate, tra l'altro, le generalità dell'alunno e dei genitori nonché di ulteriori adulti delegati dagli stessi al ritiro del bambino.
8. La presentazione della domanda comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.
9. L'Ufficio Comunale comunicherà alla ditta esecutrice del servizio, in tempo utile, l'elenco degli alunni ammessi al servizio di trasporto.

Art. 4 - Casi particolari

1. Eventuali casi particolari saranno valutati singolarmente e approvati dall'Amministrazione Comunale.
2. Al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale il servizio può ammettere, con riserva, altri utenti alle seguenti condizioni, secondo l'ordine di priorità:
 - a. alunni residenti che distano meno di 200 metri dalla scuola di competenza, purché:
 - vi siano disponibilità di posti sui pulmini che percorrono le zone interessate;
 - rispettino il percorso già stabilito;
 - siano osservati i tempi di permanenza sugli scuolabus degli alunni aventi diritto prioritario;
 - b. alunni non residenti a condizione che abitano in zone di confine limitrofe, purché:
 - il Comune interessato rilasci apposito nulla osta al prelievo degli alunni di quel territorio;
 - i genitori s'impegnano a versare la tariffa piena, rinunciando ad eventuali riduzioni e/o esenzioni.

La richiesta di iscrizione al servizio dei casi suindicati si effettua di anno in anno e non s'intende tacitamente accolta, giacché la sua concessione è subordinata a specifica valutazione da parte dell'Ente.

Art. 5 - Disciplina generale delle tariffe

1. Il servizio di trasporto scolastico rientra fra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983 e successive ed è pertanto assoggettato alla contribuzione da parte delle famiglie.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare le tariffe, anche in corso d'anno scolastico, dandone comunicazione scritta agli utenti almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore.
3. Gli interessati, in tal caso, hanno la facoltà di rinunciare al servizio senza alcuna penalità e potranno produrre domanda di rimborso della somma eventualmente già versata per il periodo di servizio non goduto.

Art. 6 - Tariffe

1. La Giunta comunale fissa per ogni anno scolastico le tariffe annuali di compartecipazione ai costi da parte dell'utenza stabilendo la misura del contributo dovuto, che dovrà essere corrisposto indipendentemente:
 - a. dall'uso totale o parziale del servizio da parte degli utenti;
 - b. dalla distanza dalla propria dimora dal plesso scolastico.
2. In caso di assenza continuativa superiore a 30 giorni, per malattia o altro grave impedimento certificato, l'Ufficio Comunale provvederà alla determinazione di un abbuono sull'importo dovuto, in base al mancato utilizzo del servizio.

Art. 7 - Riduzioni ed esenzioni

1. Sono previste riduzioni delle tariffe applicabili in base al reddito Isee ed in base al numero degli utenti che appartengono allo stesso nucleo familiare.
2. La misura delle riduzioni, le fasce di reddito e le modalità di accesso saranno divulgate annualmente attraverso avvisi che saranno affissi all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.filiano.pz.it -
3. Le domande di esonero e/o riduzione devono essere presentate contestualmente all'iscrizione al servizio.
4. Ai portatori di handicap, con validità accertata superiore all'80% e/o comunque non autosufficienti, viene concesso il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa.
5. A tutti gli altri utenti viene richiesta la corresponsione delle tariffe determinate annualmente dalla Amministrazione Comunale.
6. Le richieste di esonero totale o parziale del pagamento del servizio di trasporto scolastico non contemplate nel presente disciplinare, verranno valutate sulla base di relazioni dei Servizi Sociali comunali.
7. L'Amministrazione Comunale, a domanda degli interessati, accorderà riduzioni ed esenzioni secondo fasce di Isee (Indicatore Situazione Economica Equivalente), la cui attestazione dovrà essere determinata sulla base dei redditi percepiti nell'anno

immediatamente precedente alla presentazione della domanda di accesso al servizio.

8. Le dichiarazioni suindicate saranno sottoposte a controllo a campione da parte dell'Amministrazione Comunale e procederà all'applicazione di sanzioni civili e penali, previsti dalla normativa vigente, in caso di falso o mendacio.
9. L'Amministrazione Comunale, a domanda degli interessati, applicherà, altresì, una ulteriore riduzione, in base al numero degli utenti, appartenente allo stesso nucleo familiare, che usufruiscono del servizio di trasporto comunale.

Riduzioni ed esenzioni in base all'Isee

Fascia	Intervallo	Intervallo	Riduzione	Esenzione
Prima	fino a	€ 1.000	-	100%
Seconda	da € 1.001	ad € 2.500	20%	-
Terza	da € 2.501	ad € 5.000	15%	-
Quarta	da € 5.001	ad € 11.305,72 (*)	10%	-
Quinta	oltre € 11.305,72 (*)		-	-

(*) = soglia variabile annualmente in base al Piano Regionale Annuale per il Diritto allo Studio e dell'Offerta Formativa Integrata.

Riduzioni ed esenzioni rispetto al numero degli utenti nella stessa famiglia

Fascia	Riduzione	Esenzione
Primo utente (pagante)	-	-
Secondo utente	10%	-
Terzo utente	-	100%
oltre il terzo utente	-	100%

Art. 8 - Modalità di pagamento

1. L'Ufficio Comunale provvederà ad inviare, appena dopo l'accoglimento della domanda, un bollettino di conto corrente postale per il pagamento, correlato da una nota esplicativa dei servizi usufruiti, con l'importo da pagare per l'anno scolastico di riferimento.
2. Il mancato ricevimento del bollettino in caso di disguidi del servizio postale, non esonera l'utente dal pagamento del servizio alla scadenza prevista.
3. La compartecipazione ai costi del servizio dovrà avvenire tramite versamento sul conto corrente postale n. 14320857 intestato al Comune di Filiano - Servizio Tesoreria.
4. La stessa potrà avvenire:
 - in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno;
 - in due rate uguali con scadenza 30 settembre e 31 dicembre.
5. Per casi particolari, a richiesta, il Comune potrà valutare diversa rateizzazione della contribuzione.

Art. 9 - Rimborso tariffe pagate

1. Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso:

- a. di cessazione volontaria dell'utente del servizio prima della fine dell'anno scolastico;
- b. di impossibilità di eseguire il servizio per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore.

Art. 10 - Recupero Crediti

1. Nel caso di mancato pagamento della tariffa prestabilita, il Comune provvederà:
 - a. ad inoltrare apposito sollecito. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito il Comune avvierà la procedura di riscossione coattiva salvo l'ipotesi di estrema e dimostrata povertà della famiglia interessata;
 - b. alla sospensione del servizio con preavviso di almeno 7 giorni
 - c. al recupero coattivo degli insoluti secondo le procedure di leggi vigenti.

Art. 11 - Ritiro e richiesta di sospensione del servizio

1. L'utente che durante l'anno scolastico non intenda più utilizzare il servizio di trasporto scolastico dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Comune.
2. La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Comune ed avranno decorrenza dal mese successiva all'acquisizione al protocollo dell'Ente.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la valutazione di casi particolari e gravi che comportino la rinuncia al servizio, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, per poter concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito.

Art. 12 - Adempimento della ditta esecutrice del servizio

1. Fermo restando quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto stipulato in sede di gara, la ditta aggiudicatrice del servizio di trasporto scolastico, tramite autonoma organizzazione, si attiva affinché sia garantito il servizio solo agli alunni ammessi dal Comune.
2. La stessa ditta non è autorizzata a riscuotere corrispettivi o somme di denaro a qualsiasi titolo da parte dell'utenza.

Art. 13 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

1. Gli autisti impiegati nel servizio di trasporto ed il personale preposto all'accompagnamento ed alla sorveglianza degli alunni trasportati sono tenuti ad un comportamento rispettoso, corretto e comprensivo nei confronti dei ragazzi, pur mantenendo sempre la dovuta disciplina.
2. La responsabilità del conducente dello scuolabus è limitata esclusivamente alla fase del trasporto dei ragazzi; in nessun caso la responsabilità si protrae alla fase di attraversamento della strada o di ritorno a casa dopo che l'alunno è sceso alla fermata di competenza. Spetta alla famiglia provvedere alla sicurezza del ragazzo

nel tragitto tra la fermata e la propria abitazione.

Art. 14 – Comportamento degli utenti e sospensione del servizio

1. Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno:
 - rimanere seduti, occupando correttamente un posto ed evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita;
 - devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dai pulmini;
 - evitare di abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili;
 - non portare sull'autobus oggetti pericolosi;
 - non disturbare gli altri utenti, l'accompagnatore e/o l'autista;
2. Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare gli scuolabus e di provocare danni a sé e agli altri trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.
3. In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta dell'accompagnatore e/o dell'autista, il Comune segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato.
4. Dopo due segnalazioni scritte l'utente potrà essere temporaneamente escluso dal servizio, salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative e senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.
5. L'utilizzo del servizio di trasporto rappresenta un momento educativo attraverso il corretto e rispettoso utilizzo di un bene della comunità e l'osservanza delle regole che tale uso comporta.
6. Qualora gli alunni non si mostrino rispettosi di tali regole, l'Ufficio Comunale, su segnalazione degli autisti o di altro personale addetto al trasporto, potrà disporre la sospensione per 5 giorni dall'utilizzo del servizio ovvero, in caso di reiterato comportamento scorretto degli alunni già ammoniti, la sospensione definitiva.
7. In ogni caso le famiglie saranno contattate preventivamente per giungere, ove possibile, ad un miglioramento della situazione; le sanzioni sopra descritte saranno comunicate per conoscenza al Dirigente Scolastico competente.

Art. 15 - Sicurezza

1. L'Ufficio Comunale, di concerto con la Polizia Municipale, prima dell'inizio dell'anno scolastico, predispone il servizio di trasporto scolastico, stabilendo orari e percorsi nella massima sicurezza possibile per gli utenti. In particolare i punti di salita e discesa degli alunni dovranno essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento delle strade e saranno individuati, quando possibile, in prossimità di strisce pedonali.
2. Qualora dovessero rendersi necessari cambiamenti nello svolgimento del servizio il Comune comunicherà tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni di percorsi, orari o luoghi di salita e discesa.
3. L'Amministrazione Comunale non si assume responsabilità per quanto concerne gli

- avvenimenti precedenti alla salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.
4. La famiglia è tenuta ad accompagnare e riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso tra l'abitazione ed i punti di salita e discesa.
 5. In caso di reiterate situazioni di mancata cura della sicurezza da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, il servizio potrà essere temporaneamente o definitivamente sospeso.
 6. La ditta appaltatrice del servizio provvede alla copertura assicurativa degli utenti, dei mezzi e degli operatori addetti al trasporto.

Art. 16 - Responsabilità e risarcimento danni

1. Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno arrecato il danno. E', altresì, riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, all'automezzo, a terzi e a sé stessi.
2. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.
3. La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.

Art. 17 - Cause di interruzione del servizio

1. Il servizio di trasporto non è garantito in caso di interruzione del servizio scolastico, di modifiche nell'orario di entrata e di uscita dovute a scioperi del personale insegnante o ausiliario o per cause di forza maggiore (es. avverse condizioni meteorologiche, interruzione della viabilità, danni non prevedibili agli scuolabus).
2. Il Comune, in tal caso, si impegna, in collaborazione con l'Autorità Scolastica, ad avvertire le famiglie nei modi e nei tempi possibili.

Art. 18 - Trasporti specifici

1. L'Amministrazione Comunale mette in atto ogni sforzo per garantire il servizio anche in situazioni di particolare disagio.
2. Nel caso di alunni portatori di handicap si impegna a garantire, nei limiti delle proprie possibilità, il trasporto da e per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, a tutti i ragazzi che necessitano di un particolare accompagnamento.
3. Qualora si presentino condizioni di particolare disabilità, certificate dai competenti uffici sanitari, verranno studiate soluzioni idonee ai singoli casi, compatibilmente con la disponibilità di mezzi e personale. Tuttavia il servizio potrà essere assicurato anche mediante l'erogazione di un contributo economico alla famiglia, nel caso in cui la stessa possa provvedere autonomamente.

4. Analoga possibilità è prevista per le famiglie che risiedono in zone disagiate o particolarmente difficili da raggiungere; anche per loro può essere prevista l'erogazione di un contributo in luogo del servizio di trasporto, dovendo provvedere privatamente al trasporto dei propri figli da e verso la scuola.

Art. 19 - Accompagnamento sugli Scuolabus

1. Il servizio di accompagnamento sullo Scuolabus è previsto per i bambini che frequentano la Scuola dell'Infanzia, nonché nei casi di disabilità che ne richiedano la necessità.
2. Gli accompagnatori svolgono compiti di:
 - sorveglianza durante il percorso;
 - vigilanza all'interno dell'automezzo affinché i passeggeri rispettino le regole di comportamento e di sicurezza necessarie al corretto svolgimento del servizio;
 - cura delle operazioni di salita e discesa dei bambini;
 - consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
3. L'accompagnatore non riconsegnerà il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati, anche se parenti del bambino. In caso di assenza dei genitori o loro delegati, il bambino verrà condotto dall'accompagnatore o dall'autista scuolabus presso gli uffici comunali dove il minore verrà custodito.
4. Gli accompagnatori, insieme agli autisti, muniti della lista degli utenti ammessi al servizio, provvedono alla verifica degli aventi diritto.

Art. 20 - Uscite anticipate

1. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente, non potrà essere assicurato il normale servizio.
2. Ove l'entità delle uscite anticipate lo consentirà e solo se in possesso di una informazione preventiva di almeno 48 ore da parte del Dirigente Scolastico, il servizio potrà essere effettuato parzialmente o completamente, dando la priorità alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.
3. In mancanza dell'informazione preventiva il servizio verrà erogato secondo la priorità di arrivo delle richieste del Dirigente Scolastico e fino alla capienza massima dei mezzi.
4. Anche in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari ed urgenti (es. caso di formazione di ghiaccio sulle strade o di improvvise e abbondanti nevicate in orario scolastico) non potrà essere assicurato il normale servizio.
5. Per il rientro anticipato a casa, pertanto, ci si atterrà alle indicazioni che la famiglia inserirà nell'apposito modulo che dovrà essere compilato all'inizio di ogni anno scolastico e consegnato alla scuola di competenza.
6. In tale modulo le famiglie dovranno indicare se, al verificarsi di tale evenienza, preferiscano che il proprio figlio resti a scuola fino al termine dell'orario scolastico o venga riaccompagnato a casa prima dell'orario ufficiale. Nel primo caso la famiglia deve impegnarsi a riprendere il proprio figlio a scuola al termine delle lezioni; nel secondo caso la famiglia si assume la responsabilità dell'assistenza al minore in orario anticipato rispetto a quello ufficiale.

7. Soltanto nel caso di scolari dell'infanzia, qualora non fosse assicurata la presenza di un familiare adulto a casa, si può indicare un secondo recapito, che deve però trovarsi lungo il tragitto che lo scuolabus effettua ordinariamente. Si deve inoltre indicare nome e cognome della persona di età superiore ai 18 anni a cui il bambino può essere lasciato.

Art. 21 - Disciplina delle uscite didattiche e culturali

1. Oltre al normale trasporto scolastico, l'Amministrazione, tramite la ditta appaltatrice, mette a disposizione il servizio Scuolabus anche per lo svolgimento di uscite didattiche e culturali.
2. All'inizio di ogni anno scolastico l'Ufficio Comunale comunicherà al Dirigente Scolastico le modalità delle uscite didattiche che potranno effettuare nel corso di ogni anno solare.
3. Il Dirigente Scolastico dovrà far pervenire richieste dettagliate delle visite guidate, nonché tutte le informazioni relative al numero degli alunni da trasportare, ai tempi e distanze da percorrere.
4. L'Ufficio si riserva comunque di concedere l'autorizzazione in base alla disponibilità della ditta esecutrice del servizio ed alle norme contrattuali con essa sottoscritte.

Art. 22 - Organizzazione dei servizi estivi

1. Nei mesi estivi gli scuolabus potranno essere utilizzati per il trasporto degli alunni frequentanti attività estive gestite direttamente dal Comune o in collaborazione con privati. Le tariffe per tali servizi verranno determinate di volta in volta dalla Giunta Comunale con specifico atto deliberativo.

Art. 23 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono contestate al contravventore o all'esercente la potestà genitoriale con raccomandata ar.
2. Il contravventore, entro i successivi 30 giorni, potrà produrre memorie difensive o controdeduzioni.
3. Dopo la seconda contestazione, anche per violazioni a norme diverse del regolamento, scatterà la sanzione amministrativa di € 50,00.
4. In caso di recidiva la sanzione sarà raddoppiata.
5. Il mancato pagamento della sanzione comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva.

Art. 24 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.

Art. 25 – Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore del regolamento determina l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
3. Il presente regolamento e gli esiti dei controlli vengono pubblicati sul sito web istituzionale di questo Ente.

Il Segretario Comunale
- Dr.ssa Faustina Musacchio -

